

# SENTENZA



SENT. 556/16  
CRON. 3071/16  
R.G. 350/16

## LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

composta dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott. Salvatore Ligori	Consigliere
Dott. Paolo Vadalà	Consigliere rel.

nel procedimento, iscritto al n. 350/2016 R.G.,

promosso da

(Avv. \_\_\_\_\_ a)

-appellante

nei confronti di

(Avv. Biscaroni Giancarlo)

-appellati

Sulle conclusioni delle parti, come indicate nell'atto di citazione in appello, nell'atto di costituzione e nelle conclusioni finali, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 20 maggio 2016, \_\_\_\_\_ ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, n. 834/2016, pubblicata il 18 aprile 2016 e notificata a mezzo pec il 20 aprile 2016, emessa nell'ambito del procedimento di separazione personale introdotto dal signor \_\_\_\_\_ (rubricato al n. \_\_\_\_\_ R.g.), con la quale la predetta Autorità Giudiziaria ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con addebito alla signora \_\_\_\_\_ ed ha revocato l'assegno di mantenimento precedentemente stabilito a carico di \_\_\_\_\_ in favore della moglie, oltre a condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 4.250,00 per compensi professionali, comprese le spese ed altri accessori di legge.

Con il predetto atto di appello la \_\_\_\_\_ lamenta l'erronea valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine alle risultanze testimoniali acquisite nel corso del procedimento e relative alla presunta relazione extraconiugale della stessa, contestando, inoltre, la parzialità della decisione del giudice di *primae cure*, in quanto priva di una valutazione globale e complessiva inerente la compromissione dell'equilibrio familiare e la conflittualità tra i coniugi.

L'appellante, pertanto, richiedeva la riforma della sentenza impugnata, affinché venisse dichiarata l'insussistenza dell'addebito della separazione nei suoi confronti.

Per converso domandava, inoltre, l'addebito della separazione al signor \_\_\_\_\_, oltre alla conferma dell'assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 300,00.

Con comparsa del 30 settembre 2016 si costituiva in giudizio il signor \_\_\_\_\_ il quale asserendo l'assoluta correttezza delle valutazioni compiute dal giudice di primo grado, contestava integralmente le pretese dell'appellante e richiedeva il rigetto dell'appello proposto dalla \_\_\_\_\_ la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 20 ottobre 2016 questa Corte ha rilevato d'ufficio l'eccezione relativa all'ammissibilità dell'appello in rapporto alla sua introduzione con atto di citazione anziché con ricorso, così come previsto dalla legge, e il relativo decorso del termine per il deposito.

Parte opposta, depositando note alla medesima udienza e dopo che questa Corte aveva sollevato l'eccezione, richiedeva a sua volta la declaratoria d'inammissibilità dell'appello proposto lamentando l'erroneità del rito introdotto dall'appellante e la decorrenza del termine di decadenza previsto.

La causa veniva trattenuta in decisione, dopo che entrambe le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, previa concessione del termine per note fino al 31 ottobre 2016.

L'appello, nei termini in cui è stato proposto, è inammissibile, per il decorso del termine d'impugnazione di cui al combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c.

E invero, la signora \_\_\_\_\_, ha erroneamente proposto appello avverso la sentenza n. 834/2016, notificata tramite pec in data 20 aprile 2016, con atto di citazione del 20 maggio 2016 anziché con ricorso e successivamente ha provveduto al deposito dell'atto introduttivo notificato nella cancelleria competente per l'iscrizione a ruolo in data 30 maggio 2016, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge.

E invero, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, qualora vi sia stato un errore circa l'atto di introduzione del giudizio e l'istaurazione di questo sia assoggettata ad un termine di decadenza, la tempestività dell'atto introduttivo dev'essere valutata non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi.

*h a*

Pertanto se il processo doveva introdursi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tener luogo del ricorso, tuttavia la tempestività della stessa sarà valutata non dal giorno della notifica bensì dal momento del deposito dell'atto di citazione per l'iscrizione a ruolo nella cancelleria del giudice adito (così di recente anche: Cass., n. 2490 del 8.2.2016; Cass., n. 3077 del 8.2.2013; Cass., n. 797 del 15.1.2013).

L'appello proposto nella forma erronea dalla signora \_\_\_\_\_ si considera tardivo in quanto il deposito nella cancelleria per l'iscrizione a ruolo è avvenuto in data 30 maggio 2016 e, pertanto, ben oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c.


Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello in quanto tardivo e conferma la sentenza impugnata;  
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 2.500,00 complessivi per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CAP come per legge;  
dichiara sussistenti, nei confronti dell'appellante principale, i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR 115/2002 e succ. modd.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 novembre 2016

Il Consigliere estensore




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA  
SEZIONE CIVILE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi, il 24 NOV. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



Il Presidente

